**Diritti, doveri, responsabilità nella Costituzione**

Napoli 14 ottobre 2019, incontro con gli studenti del Liceo Umberto

**1. Premessa: la conoscenza e il tempo 2. Il punto di partenza: com’è nata la Costituzione: madri e padri costituenti 3. Le tappe principali: 1a) popolo e persona (oppure: un popolo di persone), 2a) diritti e doveri, 3a) solidarietà, 4a) uguaglianza e dignità, 5a) oltre noi. ~~4~~. Conclusioni**

1. **Premessa: la conoscenza e il tempo**

“Ogni società ha una costituzione. E’ come dire che “ogni vertebrato ha la colonna vertebrale” (P. Bobbit[[1]](#footnote-1)).

La Costituzione, quindi, rappresenta i tratti somatici di uno Stato, i valori e lo spirito di una comunità. Questo giustifica oggi una riflessione sulla Costituzione, che è anche un viaggio nella nostra comunità.

La comunità è retta da regole, che attengono alla “carne viva della società” (P.Grossi). Se le regole non ci sono non vi è convivenza; se le regole che ci sono vengono violate, la società ne esce scarnificata.

Conoscere la Costituzione aggiunge un tassello alla comprensione della propria persona. E’ conoscerci in quanto italiani ed europei ed è fare un viaggio attraverso noi stessi e il nostro Paese[[2]](#footnote-2).

Come Benjamin Button, il personaggio del racconto di Francis Scott Fitzgerald, la Costituzione ringiovanisce col passar del tempo. Ringiovanisce perché, col divenire la società sempre più complessa, cresce la necessità di definire i diritti e i doveri dei cittadini, le loro tutele, i rapporti fra gli organi dello Stato e le relazioni di questi con le istituzioni europee e internazionali. Per questa ragione, la conoscenza, che è sempre la chiave per la libertà, nel caso della Costituzione diventa uno strumento essenziale per noi cittadini per vivere consapevolmente il nostro tempo, attivare gli strumenti e i diritti che ci sono garantiti nel rispetto doveroso dei nostri doveri e nell’ambito del circuito democratico.

Come è stato detto, “l’ignoranza è l’appannaggio del popolo schiavo: la scienza del libero. Ma la scienza del popolo libero è quella dei suoi Diritti, della sua Costituzione, del suo Governo, delle Funzioni de’ suoi Magistrati, delle sue relazioni cogli altri popoli” (G. Compagnoni, come riportato da L. Carlassare).

In altre parole, la scienza del popolo libero è la conoscenza della sua Costituzione, che non è conoscere solo il passato ma, soprattutto, il presente e prefigurare il futuro.

La scarsa influenza del tempo quando si parla di costituzioni deriva dal fatto che esse “**sono fatte per durare, fissano le basi della convivenza**, pongono principi di fondo e non regole minute modellate sul contingente” (L. Carlassare).

Ed il fatto che la nostra Costituzione sia nata “grande” è stato già sottolineato da uno dei suoi padri, Piero Calamandrei**,** che ne sottolinea la capacità di guardare lontano. “E’ un errore” – disse con una riflessione da tenere bene a mente soprattutto quando si intraprende una fase di riforma costituzionale – “formulare gli articoli della Costituzione collo sguardo fisso agli eventi vicini, […] alle amarezze, agli urti, alle preoccupazioni elettorali dell’immediato avvenire. […] La Costituzione deve essere presbite, deve vedere lontano, non essere miope[[3]](#footnote-3)”.

E allora leggendone alcuni articoli proviamo a comprendere quanto lontano la Costituzione ha guardato: fino a noi e oltre noi. Vedere retro

1. **Il punto di partenza: com’è nata la Costituzione: madri e padri costituenti**

Se non ha età, la Costituzione ha però un tempo.

Storicamente, negli ultimi duecento anni, ci sono stati due “momenti” costituenti cui corrispondono due visioni del costituzionalismo: le costituzioni ottocentesche e le costituzioni del secondo dopoguerra, cioè della seconda metà del 900.

Le costituzioni ottocentesche sono il frutto della emancipazione delle classi emergenti, segnatamente della classe borghese, dal potere assoluto regio. Quelle costituzioni (pensiamo alle costituzioni nate dai moti insurrezionali negli Stati preunitari fino allo Statuto albertino, che sopravvive all’Unità d’Italia) sono Carte “concesse graziosamente” dal sovrano al popolo, ma in realtà al ceto borghese, perché vengano definiti i limiti al potere assoluto del sovrano in favore dei parlamenti nazionali (costituiti dal “popolo borghese”, siamo lontani dal suffragio universale) e normalmente seguono a eventi insurrezionali più o meno marcati; queste costituzioni accompagnano il processo di formazione degli Stati nazionali,nel senso che sono espressione dei valori di quella classe borghese che nell’Ottocento è protagonista delle “rivoluzioni nazionali”, un nazionalismo fondato sull’idea democratica che –si badi- affratellava i popoli delle diverse nazioni, tutti tesi a recuperare la propria identità nazionale e, con essa, i diritti di libertà negati nello Stato assoluto.

Le costituzioni del Novecento sono frutto della sconfitta dei totalitarismi del secolo e della seconda guerra mondiale e sono costituzioni che, sul piano interno, sono dirette a evitare il rischio di nuove dittature, attraverso il richiamo ai valori e ai princìpi del liberalismo classico arricchito dalle idee democratiche di uguaglianza e partecipazione, e, sul piano esterno agli stati, reagiscono alla follia collettiva e agli orrori di una guerra che, soprattutto in Europa, aveva dilaniato popoli e nazioni.

Le costituzioni oggi hanno prevalentemente due caratteri:

1. sono **dettagliate** (si dice anche “lunghe”) proprio per blindare, dettagliandoli, i diritti fondamentali e disciplinare il sistema di pesi e contrappesi su cui si fonda lo Stato costituzionale contemporaneo;
2. Sono inoltre **“rigide”** (a differenza per esempio dello Statuto albertino che era “flessibile”) nel senso che le disposizioni in esse contenute possono essere modificate solo con una procedura cd. aggravata, in funzione di garanzia, cioè più complessa rispetto a quella prevista per modificare le leggi ordinarie.

**Le costituzioni contemporanee servono a porre un limite anche alla sovranità dei parlamenti e quindi della politica, tutelano le minoranze** anche intese come minoranze sociali, i soggetti deboli e senza rappresentanza: il legislatore, infatti, non è più “libero nei fini”, perché **al di sopra della legge c’è la Costituzione.** A nessuno è concesso di non rispettare la Costituzione e le Carte europee**. E i giudici devono rispettare e far rispettare anche quelle, a tutti, anche a chi fa le leggi ed è eletto dal popolo.** Perché nelle democrazie, da qualche secolo in qua, l’elezione serve ad andare in parlamento per fare le leggi, essere giudici, non per elezione, significa far rispettare le leggi e le Costituzioni proprio a chi è eletto dal popolo.

**E le stesse Costituzioni sono a loro volta soggette a vincoli** (pensiamo ad esempio al diritto dell’Unione europea o ai vincoli di bilancio, o ai diritti contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, o ai vincoli di diritto internazionale sull’uso della forza per risolvere le controversie internazionali). Le Costituzioni sono oggi costrette, proprio loro che sono nate per regolare comunità nazionali, a misurarsi con la internalizzazione del diritto costituzionale, e soprattutto dei diritti.

In questo clima **nasce proprio la Costituzione italiana**.

Come e quando è nata?

Nel giugno 1944, dopo la liberazione di Roma dall’occupazione nazifascista e durante ancora la Seconda Guerra Mondiale, il re Vittorio Emanuele III, nominò luogotenente il figlio Umberto. Con il decreto legislativo luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944 venne stabilito che il popolo italiano avrebbe scelto, attraverso un referendum, fra monarchia e repubblica e, contemporaneamente, eletto un’Assemblea Costituente.

Le elezioni si svolsero il 2 giugno 1946 e vi parteciparono, sia come elettrici che come candidate, anche le donne, che poterono così per la seconda volta nella storia d’Italia, dopo le elezioni amministrative di qualche mese prima, esercitare il diritto di voto.

**L’Assemblea costituente, che si insediò il 25 giugno 1946**, era composta da 556 deputati di cui 21 donne. Di queste, solo 5 faranno parte dei 75 membri della Commissione per la Costituzione (o “Commissione Ruini” dal nome del suo Presidente) nominata al suo interno dall’Assemblea per redigere il progetto di Costituzione.

La Commissione dei 75 terminò i suoi lavori il 12 gennaio [1947](https://it.wikipedia.org/wiki/1947) e il 4 marzo cominciò in aula il dibattito del testo che **fu definitivamente approvato il 22 dicembre 1947** e pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale](https://it.wikipedia.org/wiki/Gazzetta_Ufficiale_della_Repubblica_Italiana) il 27 dicembre 1947.

Quali furono **le forze politiche** che presero parte al disegno costituzionale? Saperlo ci è utile per capire due cose:

1. **quali furono i “valori fondanti**” che troviamo nella Carta;
2. **come le diverse visioni della società seppero trovare nella Carta un punto di sintesi,** a conferma della capacità delle forze politiche di saper trovare un punto di mediazione tra tali visioni e dare al nostro Paese una *comune* *e condivisa* Carta di princìpi e di valori.

Alla Costituente siedono le tre grandi forze politiche spazzate via dalla dittatura fascista, che si erano ritrovate nella Resistenza: **quella liberale, e democratica, quella cattolica, quella socialista** (c’erano anche 30 deputati del *Fronte dell’uomo qualunque* e vi era pure una elevata frammentazione delle liste rappresentate al suo interno, 16 in tutto).

E la Costituzione, come dicevo, riesce a comporre in sintesi valori pur diversi, talvolta distanti, alla base di tre visioni della società. I Costituenti riuscirono in questo aprendosi al confronto e prendendo ciò che di “buono” ci fosse in ciascuna visione, che fosse perciò accettabile dall’altra.

Nasce così una Costituzione che

* “recupera” **dal liberalismo politico**, il valore dell’individuo e le libertà classiche dell’ideologia liberale (una Costituzione per la persona e non dello Stato), che nasce dalla contrapposizione tra Stato “limitato” e Stato assoluto: lo Stato deve limitarsi a garantire le condizioni per il libero esplicarsi della personalità degli individui;
* ribadisce ed enfatizza i diritti degli individui, secondo una ideologia comune a liberali e democratici, ma
* trae **dalla concezione democratica** l’idea di uguaglianza nei rapporti politici, dell’appartenenza della sovranità al popolo, del suffragio universale;
* **dall’esperienza socialista** trae l’idea dell’uguaglianza sociale ed economica, la cui promozione è compito dello Stato; si elaborano i doveri degli individui nella società, i diritti degli individui verso la comunità e in quanto ad essa appartenenti (i cd. diritti sociali, *in primis* diritto al lavoro, all’istruzione, all’assistenza);
* richiama i doveri di solidarietà, un collante tra diritti individuali e doveri sociali, **propri dell’interclassismo cattolico e della dottrina sociale della Chiesa,** che tende ad attribuire grande importanza alle formazioni sociali intermedie (famiglia, associazionismo, partiti e sindacati).

Ne nasce una Costituzione forse non perfetta, non eterna, ma sicuramente espressione della convergenza delle idee di tutti, frutto della paura del passato ma intenta a porre le basi per la futura vita della comunità nazionale.

E’ una Costituzione, come fu detto in Costituente, frutto di un **compromesso**: per alcuni autorevoli esponenti della minoranza (B.Croce), nel senso deteriore del termine; per le grandi forze politiche, il risultato dello sforzo di individuare un “terreno comune sul quale potevano confluire correnti ideologiche e politiche diverse” (P.Togliatti).

**3. Le tappe principali: popolo e persona, diritti e doveri, solidarietà, uguaglianza e dignità, oltre noi.**

La Costituzione si compone di 139 articoli suddivisi, dopo i primi 12 che riguardano i principi fondamentali, in due parti:

* diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54, divisi in 4 titoli: rapporti civili, etico-sociali, economici, politici) e
* ordinamento della Repubblica (artt. 55-139, che si compone, a sua volta, di 6 titoli: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo, la Magistratura, le Regioni le Province i Comuni, le Garanzie Costituzionali).

Non potendo leggere tutto, **ci concentreremo sui principi fondamentali** (i primi 12 articoli) in relazione alla prima parte della Costituzione (su i diritti e i doveri dei cittadini).

In questo modo, il nostro viaggio comprenderà 5 tappe: popolo e persona, diritti e doveri, solidarietà, uguaglianza e dignità, oltre noi.

***1a tappa: Popolo e persona***

**Art. 1 comma 2**

*L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.*

*La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.*

**Art. 2**

*La Repubblica riconosce e garantisce i* ***diritti inviolabili*** *dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei* ***doveri inderogabili******di solidarietà politica, economica e sociale****.*

Dopo aver enunciato che “l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, l’art. 1 prosegue dichiarando che “**La sovranità** appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

Dalla lettura del testo si evince subito che il popolo -cui appartiene la sovranità, che vota, elegge i propri rappresentanti ed è “fonte dei poteri pubblici”- **è un popolo fatto di persone** (donne e uomini), cittadini e lavoratori (artt. 2 e 3).

Alle donne e agli uomini, dunque, si rivolge l’art. 2, stabilendo che “la Repubblica riconosce e garantisce **i diritti inviolabili** dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

La Costituzione, con il riferimento alle formazioni sociali all’interno delle quali si realizza la sua personalità, non si riferisce all’individuo astratto e isolato ma alla “**persona sociale” o “politica”, secondo l’etimologia greca del termine, una persona reale, che vive nella società** dominata da disuguaglianze che, come vedremo, l’art. 3 impone di correggere.

**La concretezza della persona di cui ci parla l’art. 2**, che ha attraversato gli abissi delle guerre e delle dittature della prima metà del ‘900, **segna la differenza con l’individuo delle costituzioni ottocentesche,** preso in considerazione in sé nella sua lotta contro lo Stato assoluto e non nella sua dimensione relazionale nella comunità.

***2a tappa, centrale: Diritti e doveri***

**L’art. 2, dunque, coniuga diritti inviolabili con doveri inderogabili.**

**Come disse alla Costituente Meuccio Ruini** in riferimento all’art. 2, “i proponenti hanno aderito alla mia tenace insistenza perché in questo articolo si mettano insieme, come lati inscindibili, come **due aspetti dei quali uno non può sceverare dall’altro, i diritti e i doveri.** Concetto tipicamente mazziniano, che si era già affacciato nella rivoluzione francese e ormai accolto da tutti; è ormai assiomatico”.

E’ sintomatico che **due giuristi contemporanei** abbiano scritto due libri dal titolo significativo: *Il diritto di avere diritti* (S. Rodotà) e **Il dovere di avere doveri** (L. Violante). Costituzione alla mano, entrambi hanno ragione (e in realtà entrambi parlano di diritti e doveri).

**La lettura del testo dell’art. 2** ci rivela molte cose, che ora approfondiremo.

In primo luogo, la Repubblica “**riconosce e garantisce**” i diritti.

Che significa “garantisce” è semplice: fa sì che i diritti abbiano tutela e che si possa reagire, per il tramite dei giudici, alla violazione di un diritto.

Ma “riconosce”? I diritti preesistono alla Costituzione e alle leggi? O i diritti esistono (solo) nel momento in cui la comunità politica li riconosce come tali?

Il dibattito è filosofico. Pensate alla teoria dei diritti innati di Hobbes e del giusnaturalismo, da una parte, e alla Scuola del diritto positivo, figlia del positivismo, dall’altra. E riguarda anche la questione “quali sono i diritti?” Solo quelli scritti nella Costituzione e nelle leggi? E chi decide quali sono i diritti?

Una cosa per volta.

Normalmente **perché un diritto possa essere riconosciuto e tutelato occorre una legge che lo preveda come tale**. Non basta che io dica di avere diritto a qualcosa per avere ragione davanti a un giudice. Alla base di questa concezione sta un principio fondamentale in democrazia: la divisione dei poteri. Le scelte politiche le fa il legislatore. E’ lui che decide se uno ha o non ha un diritto, quale pretesa riconoscere come diritto e quale no.

Più complicato è capire se, **in mancanza di una scelta esplicita del legislatore, la Costituzione possa fondare direttamente un diritto**. E cosa un cittadino può fare per reclamare un diritto.

E qui dobbiamo aprire una importante parentesi: quella **dei cd. diritti fondamentali**. Infatti, il tema del riconoscimento e della tutela dei diritti, “a prescindere” da una legge che li preveda espressamente, riguarda una ristretta categoria di diritti che sono per questo definiti fondamentali.

I diritti cui la Costituzione presta una particolare attenzione sono, infatti, quelli **“inviolabili”,** quindi quelli più importanti, quelli fondamentali.

Questi diritti risentono originariamente di una visione giusnaturalistica (c’è chi li chiama per esempio diritti innati), ma con lo sviluppo del costituzionalismo moderno anche i neopositivisti ammettono che esistano dei diritti che **non possono essere misconosciuti perché attengono agli aspetti più importanti di una persona**. Non esiste una elencazione dei diritti fondamentali e quelli che talvolta sono indicati esplicitamente come tali non esauriscono la categoria (es. diritto alla salute); si può dire però che questi diritti trovano cittadinanza grazie all’ampiezza del loro riconoscimento quanto meno in un ampio numero di Stati (si dice che sono *generalmente* riconosciuti) e per un considerevole lasso di tempo.

Ovviamente più sono omogenei tra loro questi Stati, maggiori sono le probabilità che essi riconoscano come fondamentali i medesimi diritti.

La **storia dei diritti fondamentali** nella nostra (occidentale) tradizione democratica vede come punto di partenza la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo alla base della Costituzione americana e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e dell’individuo nella Rivoluzione francese. Erano dichiarazioni, come dicevamo all’inizio, che rivendicavano le libertà dell’individuo nei confronti del potere, e molte di queste sono ritenute libertà fondamentali anche ai giorni nostri (libertà di pensiero, di associazione, libertà religiosa).

**Il passaggio dalle (semplici) libertà ai diritti è invece questione molto più moderna.** Io non solo ho certe libertà ma queste libertà sono riconosciute in capo a ogni singolo cittadino come un diritto che può anche essere fatto valere davanti a un giudice nei confronti di chiunque (privato o pubblico potere) mi impedisca di esercitarlo. Le libertà sono “passive” nel senso che basta che mi si lasci in pace; i “diritti” spesso richiedono che altri si diano da fare per garantirmeli.

**I diritti fondamentali hanno una vocazione “universalistica**”. Che significa? Due cose:

* che sono *generalmente* riconosciuti, cioè sono riconosciuti da una largo numero di Stati e tendenzialmente dalla cd. comunità internazionale;
* e che spettano a prescindere dal territorio e dalla sovranità del singolo Stato: anzi sono riconosciuti anche contro lo Stato (pensate al delitto di genocidio o ai crimini di guerra).

**Il passaggio successivo a quello “dalle libertà ai diritti” è quello “dai diritti individuali ai diritti sociali”.**

A ben guardare, nelle costituzioni contemporanee, già i diritti fondamentali sono riferiti in considerazione della socialità in cui si inserisce lo sviluppo della personalità. **I diritti sono configurati come diritti dell’individuo *situato* nella società (*homme située***). In qualche modo, la Costituzione organizza la libertà individuale nella realtà sociale.

Ma, a mano a mano che la componente liberale alla base della elaborazione teorica dello Stato di diritto e dei diritti individuali si arricchisce dell’apporto della idea democratica di uguaglianza, comincia ad affacciarsi **l’idea dei diritti sociali per “riequilibrare le disuguaglianze sociali e intervenire a sostegno delle categorie più svantaggiate”** (A. Facchi, *Breve storia dei diritti umani*, Bologna 2007).

I diritti sociali (già nel “manifesto” di Georges Gurvitch del 1946) sono visti in un’ottica proattiva e “fattuale” del diritto, come prodotto di una società civile che concorre a formare il diritto e che quindi non si pone come mera destinataria di esso.

Dalla iniziale contrapposizione tra Stato di diritto e Stato sociale, si giunge, nel secondo dopoguerra, allo **Stato sociale di diritto** (il *sozialer Rechtsstaat*, alla base della socialdemocrazia nordeuropea), che si pone come sintesi della salvaguardia delle libertà individuali e della promozione dell’uguaglianza delle opportunità.

Diritti soggettivi classici e nuovi diritti sociali convivono nella società, in una società organizzata in cui l’incremento delle funzioni, ma soprattutto delle prestazioni amministrative è strumentale al perseguimento della vita ordinata. **Diventa centrale il rapporto di questi diritti con il potere pubblico**. In un’ottica inizialmente solo difensiva, a tutela della sfera individuale (proprietà ed espropriazione, per restare sul piano delle potestà amministrative), poi in un’ottica pretensiva, nel reclamare il godimento dei diritti sociali, che trovano riconoscimento progressivo nelle Costituzioni nazionali e nelle Carte sovranazionali**: una cosa infatti è vedersi riconosciuto un diritto, altra è avere un accesso effettivo a quel diritto**.

Quali le fonti normative di quest’ampia –ma pur sempre variabile- concezione dei diritti fondamentali? Cioè, dove se ne parla? Le Costituzioni del dopoguerra, come si è detto. Ma anche altri due testi non nazionali di grande importanza per noi e di cui parleremo alla fine: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e la cd. Carta di Nizza.

Dunque, nel pensiero giuridico contemporaneo i diritti fondamentali ricomprendono diritti di libertà classici, diritti della persona e diritti sociali, secondo un catalogo storicamente e anche geograficamente variabile.

Nella nostra **Costituzione i diritti sono suddivisi in quattro ambiti**.

Il primo riguarda i rapporti civili ovvero, come abbiamo detto, **i diritti di libertà classici,** che annoverano: il diritto alla libertà personale (art. 13), al rispetto della propria vita privata, del proprio domicilio e della propria corrispondenza (senza alcuna interferenza che non sia prevista dalla legge artt. 14 e 15); il diritto alla libertà di circolare nel territorio nazionale, di uscirvi e rientrarvi (art. 16); il diritto di riunione pacifica e alla libertà di associazione (artt. 17, 18); il diritto alla libertà di pensiero con parole scritti e ogni altro mezzo di diffusione, alla libertà di coscienza e religione, (artt. 19, 20 e 21); il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti in materia civile, penale e amministrativa davanti a un giudice indipendente e precostituito per legge e in tempi ragionevoli (articoli 24, 27, 28, 101, 111); il diritto al rispetto della legalità in ambito penale, ovvero il divieto di condannare qualcuno per un fatto che non sia previamente visto come reato (art. 25); il diritto di non essere consegnati alle autorità di altri Stati se non a certe condizioni (art. 26) .

Troviamo poi, sotto il titolo rapporti etico-sociali, **i diritti della persona**: il diritto di contrarre matrimonio e formare una famiglia, all’interno della quale i coniugi godono di uguali diritti e responsabilità tra loro e verso i loro figli (art. 29, 30, 31); il diritto alla salute (art. 32) il diritto all’istruzione gratuita e obbligatoria per tutti per almeno otto anni, e per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti anche se privi di mezzi (artt. 33 e 34).

Abbiamo poi **i diritti sociali** (tit. III): i diritti del lavoratore (35-37); i diritti sindacali (39, 40, 46), previdenziali (38), alla libera iniziativa economica (41), il diritto di proprietà (42, 47, 44). Concezione per più versi superata dei diritti sociali.

Infine i **diritti politici**: elettorato attivo e passivo (48, 51), accesso agli uffici pubblici (51), di dar vita a partiti politici (49), di rivolgere petizioni alle Camere.

**Muta, a seconda che si tratti di diritto individuale o diritto sociale (istruzione, salute) il rapporto con i doveri: nel primo caso il fondamento è la mia libertà, il mio diritto, finisce dove comincia la tua libertà. E’ una regola di convivenza minima.**

**Nel secondo caso il fondamento è la solidarietà politica economica e sociale, dovere inderogabile sancito dall’art. 2.**

**E siamo al capitolo dei doveri**, che nello stesso articolo 2 sono posti, come si è detto, in stretta correlazione con i diritti.

Abbiamo già richiamato le parole alla Costituente di Meuccio Ruini. Ora richiamo le parole di Luciano **Violante: “Un sistema politico privo di diritti non è una democrazia. Ma una democrazia senza doveri resta in balia di egoismi individuali e conflitti istituzionali, è priva dei valori della solidarietà e dell’unità politica, capisaldi di qualunque forma democratica di governo[[4]](#footnote-4)”.** E sempre Violante aggiunge “i doveri esprimono, forse più dei diritti, il legame politico fra i cittadini e favoriscono il senso di appartenenza al corpo sociale” (p. 82). Per questo si dice che i **doveri sono a fondamento di qualsiasi “etica pubblica”, cioè del comportamento che gli individui devono tenere per essere parte di una comunità.**

Se scorriamo velocemente i doveri stabiliti dalla Costituzione, l’elenco è molto più breve di quello dei diritti.

Il testo costituzionale qualifica espressamente ed esclusivamente in termini di dovere: la difesa della patria (art. 52) il cui adempimento, si badi, non è limitato alla difesa con mezzi militari, il concorso alle spese pubbliche e la capacità contributiva (art. 53), quelli della fedeltà alla Repubblica e, per gli affidatari di pubbliche funzioni, il dovere di adempierle con disciplina e onore (art. 54, co. 1 e 2).

La Costituzione inoltre configura alcune situazioni sia come diritti che come doveri. È il caso del lavoro, oggetto di un diritto al co. 1 dell’art. 4 e, al co. 2, dello stesso articolo del dovere di concorso, materiale o spirituale, al progresso sociale; del mantenimento, istruzione ed educazione dei figli per i genitori (art. 30); della salute (art. 32); dell’istruzione (art. 34); dell’elettorato attivo (art. 48, co. 2).

***3a tappa Solidarietà***

**Il senso di appartenenza alla comunità** emerge in primo luogo nell’art. 53 – “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” e “Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”- ma, soprattutto, nel dovere di solidarietà, che è poi alla base dello stesso dovere di contribuire alle spese pubbliche.

La Repubblica (…) richiede – a tutte le persone – **“l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (art. 2).**

**La solidarietà diventa così il collante della società**.E lo è ancor di più nel tempo in cui viviamo in cui la crisi economica ha fatto crescere le diseguaglianze e ha diffuso le povertà, rendendo i diritti sociali sempre più costosi e quindi precari.

**La solidarietà rimette al centro i diritti sociali**. E i diritti sociali si pongono come conseguenza diretta dei doveri di solidarietà, che scaturiscono dall’appartenenza alla comunità.

La preoccupazione di fondo è quella di un cittadino capace di sviluppare i propri diritti e la propria personalità, il che contribuisce allo sviluppo della democrazia. Una politica eccessiva dei diritti può mettere in crisi la solidarietà e accentua la disgregazione sociale. Il diritto non può essere un’arma brandita contro l’altro**. La rivendicazione, sostenibile, di un diritto non può prescindere dall’inserimento nella comunità, senza il quale quello stesso diritto potrebbe non essere garantito:** se ho il diritto a essere istruito, ce l’ho perché mi trovo in una società che si prende cura di me e mi assicura quel diritto. Questo non può essere gratis. **Se ho un diritto grazie alla mia appartenenza a una comunità, ho anche doveri verso questa comunità.** Come in famiglia, per esempio.

Senza doveri c’è lo sfaldamento della società. Senza adempimento dei doveri è difficile esercitare i diritti. I doveri ci fanno sentire parte di una società.

C’è una bella riflessione sulla solidarietà che è di Stefano Rodotà, nel suo libro *Solidarietà. Un’utopia necessaria:* nei tempi difficili è la forza delle cose a far avvertire come bisogno ineliminabile il riferimento a principi che consentono di sottrarsi alla contingenza e alla nuda logica del potere, riscoprendo una radice profonda di solidarietà.

**La solidarietà è un dovere che fa parte della nostra responsabilità verso la comunità di appartenenza**.

La Costituzione pone la solidarietà come un insieme di doveri, declinati con riferimento alla politica, all’economia, alla socialità. Cioè, come dicevo, all’etica pubblica.

Ed è sintomatico che sia richiamata all’art. 2, dopo l’art. 1 e il richiamo solenne alla Repubblica fondata sul lavoro e prima dell’art. 3, che pone come **compito della Repubblica la rimozione degli “ostacoli** di ordine economico e sociale” che si frappongono al concreto dispiegarsi del principio di uguaglianza; **ostacoli economici e sociali che richiamano i “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” dell’art. 2 per superare le disuguaglianze.** “Questa non è soltanto una conferma della necessità di una lettura sempre consapevole dei legami inscindibili tra dignità, solidarietà e eguaglianza. E’ l’individuazione del carattere “trasformativo” che la Costituzione imprime a questi principi (nel senso che questi princìpi hanno la capacità di trasformare la società) attraverso l’indicazione di comportamenti cui sono tenuti soggetti pubblici e privati: i “doveri” di solidarietà dei “singoli” e il compito di rimozione degli ostacoli da parte della Repubblica, dunque di tutti i soggetti che costituiscono – comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato (art. 114)” (S. Rodotà *Solidarietà. Un’utopia necessaria*, p. 46).

***4a tappa: dignità e uguaglianza***

**Art. 3**

“Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** **e sono eguali** davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”.

Diritti e doveri, solidarietà e responsabilità, uguaglianza formale e sostanziale presuppongono alla base, come valore portante della persona e dell’ordinamento, **la dignità della persona**.

La dignità è al centro del “diritto ad avere diritti”. Anche se ha pochi riferimenti testuali.

La Costituzione di Weimar guardava alla dignità nell’ambito dei rapporti economico sociali. Troppo poco.

L’attuale configurazione nasce dalla Dichiarazione ONU del 1948 e dal tentativo di mettere sotto tutela gli Stati che, con i totalitarismi e durante la guerra, anzi che salvaguardare la dignità dell’uomo, avevano calpestato per più versi la sua dignità. Nelle Costituzioni è richiamata più volte a vario titolo e sostituisce il parametro di riferimento in molti settori e in molti Paesi. Nella giurisprudenza di *common law* oggi si ammette la centralità del tema dell’*homo dignus* (Rodotà).

La Costituzione italiana fa esplicito riferimento alla dignità: all’art. 32, ponendola come limite ai trattamenti sanitari, all’art. 36 (esistenza libera e dignitosa di chi lavora e della sua famiglia) e all’art. 41 (l’iniziativa economica privata è libera e non può svolgersi …in modo da recare danno ….alla dignità umana).

Ma la dignità è quella che i giuristi chiamano **una clausola costituzionale *aperta*, cioè una clausola che ha due caratteristiche**:

1. **ha un contenuto mutevole**, che può evolvere a seconda del comune sentire della società, consentendo di includere nella dignità concetti e valori originariamente non presenti o non riconosciuti all’epoca della Costituente;
2. **costituisce il parametro di riferimento di importanti temi pratici: diritto all’esistenza (il fine-vita e il cd. testamento biologico), diritti identitari (es. di genere).**

In definitiva la dignità diventa una formula portante della Carta e riassuntiva di una costellazione dei diritti: perciò è una clausola costituzionale aperta.

**“Pari dignità sociale” e uguaglianza coesistono nell’articolo 3**.

Il primo comma dell’art. 3

“Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** **e sono eguali**” ci consegna un principio di uguaglianza formale ma non solo, proprio per quel richiamo iniziale alla “dignità sociale”, che resta centrale ed attuale soprattutto in tempi come questi in cui ogni tanto riecheggiano distinzioni il cui fondamento la Costituzione nega per sempre: nessuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Se la Costituzione nega le discriminazioni non per questo non riconosce e tutela alcune differenze: ad esempio, tutela le minoranze linguistiche (art. 6) e prevede che il sistema fiscale “deve essere informato a criteri di progressività” (art. 53 secondo comma) ovvero che chi ha di più deve contribuire di più.

**Ma l’art. 3 non si limita ad affermare la pari dignità sociale dei cittadini e a vietare le discriminazioni; il secondo comma, in progressione evidente rispetto al primo, stabilisce:**

**“E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,** che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”

**E’ l’articolo che è stato definito “più impegnativo” della Costituzione (Calamandrei).**

Nel compito della Repubblica di rimuovere le differenze dei punti di partenza economici e sociali dei cittadini (provenire, ad esempio, da aree svantaggiate, non avere mezzi economici per studiare, vivere in situazioni di disagio sociale) sta **il fondamento dei diritti sociali che erano sconosciuti alle costituzioni liberali. “Diritti a prestazioni da parte dello Stato (…), essenziali al fine di diminuire la distanza fra le persone” (L. Carlassare), favorire la coesione sociale necessaria alla democrazia, dando concretezza alle libertà civili e politiche.**

Poiché l’uguaglianza sostanziale è difficile da raggiungere e legata alle situazioni economiche, ecco che, in un circuito virtuoso, è sorretta anche dal dovere inderogabile della solidarietà dell’art. 2: uguaglianza e solidarietà entrambe a protezione della dignità sociale della persona.

**5a tappa Oltre noi**

**Art 10**

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici”

**Art 11**

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Abbiamo visto finora che le regole costituzionali sui diritti e i doveri si trovano nelle Costituzioni, che, a loro volta, hanno i loro antecedenti, oltre che nelle dichiarazioni dei diritti della Costituzione americana e della rivoluzione francese, nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dell’individuo dell’ONU.

**Ma oggi –si dice- le Costituzioni, anche quando sono nazionali, non hanno più confini**.Ho richiamato la vocazione universalistica dei diritti dell’uomo. A essi corrispondono sia doveri dello Stato sia doveri degli altri individui, cioè degli altri aventi diritto.

Per noi, nonostante tutto sempre più cittadini europei, ci sono altri **due testi fondamentali:**

la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sottoscritta da 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, non solo quindi da quelli appartenenti all’Unione europea;

e la Carta dei diritti dell’Unione europea (la cd. Carta di Nizza, sottoscritta il 7 dicembre 2000) e avente valore vincolante per tutti gli Stati membri (“lo stesso valore dei trattati istitutivi”).

**La Carta di Nizza** è molto importante per varie ragioni:

1. **perché si applica a tutti gli Stati UE automaticamente, cioè indipendentemente da e anche in contrasto con una norma nazionale**;
2. perché sulla sua osservanza **vigila la Corte di giustizia UE**, le cui pronunce vincolano gli Stati dell’Unione;
3. perché costituisce una rilettura e un aggiornamento dei diritti fondamentali già contenuta nella Convenzione europea;
4. perché determina un importante **mutamento nell’assetto politico e istituzionale dell’Unione europea, non più semplice spazio economico in cui si svolgono le relazioni commerciali, ma vero e proprio spazio giuridico in cui si va progressivamente formando e affermando una cittadinanza europea attenta ai valori della persona**; valori che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte, possono prevalere sui diritti economici tradizionali del mercato comune.

**Oggi possiamo dire che i valori portanti della nostra democrazia e della nostra costituzione sono condivisi da una comunità molto più ampia di Stati**, che faticosamente cerca di essere sempre più comunità di popoli e quindi di persone. Dignità e solidarietà, diritti inviolabili e doveri inderogabili di solidarietà non sono più la caratteristica della sola Costituzione italiana, ma costituiscono il **tessuto connettivo dello “spazio giuridico europeo”, un nuovo diritto comune dei popoli d’Europa non a tutela dei particolarismi, come nel Medioevo, ma dell’universalismo di questi valori.**

**A presidio di questi valori, negli ordinamenti nazionali e in quelli europei, ci sono le Corti**. I giudici servono a rendere concreti i diritti ogniqualvolta questi non siano rispettati, da altri individui ma anche e soprattutto dagli Stati. Le Corti amministrative, per esempio, servono proprio a difendere le libertà –e oggi anche i diritti sociali- ogniqualvolta l’autorità vìoli la libertà o neghi un diritto. E oggi le Corti nazionali e le Corti europee dialogano tra loro proprio per assicurare ai cittadini d’Europa una tutela per quanto possibile omogenea di questi diritti di cittadinanza.

**4. Conclusioni**

Siamo arrivati alla fine del nostro breve viaggio che è solo, spero, il punto di partenza per il vostro percorso personale alla scoperta della Costituzione, del suo testo e della sua pratica. La Costituzione è veramente un navigatore, come quelli che usiamo spesso per raggiungere una destinazione.

**La Costituzione è la bussola che deve orientare le nostre scelte come singoli cittadini e come Stato. Come una bussola, ci accompagna per guidarci.**

**Oggi c’è un rischio. Che il progredire delle nostre comunità –quelle locali, quelle nazionali, quella europea- si arresti. In realtà, che si arresti è impossibile, perché, se non va avanti, un processo non si arresta, ma subito torna a regredire. La società non è mai ferma.**

Occorre allora essere consapevoli di una cosa.

Nella nostra epoca e nella nostra società persistono disuguaglianze, conflitti, povertà, ingiustizie. Sicuramente. Guai però a fermarsi, chiudersi, aver paura.

**Il ripiegarsi su stessa di una comunità non genera solo isolamento**. Dopo poco, **una comunità chiusa, che rifiuta il confronto, che rifiuta il diverso, diventa una comunità aggressiva.** Se più comunità si isolano, prima o poi si aggrediscono. Noi viviamo in una situazione di relativa paceda oltre 70 anni: non era mai successo nella storia europea. Ma non è un dato scontato, anche se sembra così. E’ sempre valido **il “monito all’Europa” di Thomas Mann.** I padri dell’idea di Europa dopo la seconda guerra mondiale, pur mossi da un’esigenza di pace duratura, andavano oltre il semplice rifiuto della guerra: creare una comunità di popoli.

Non dimentichiamo mai –perché la storia insegna sempre- che chi ha scritto la Costituzione aveva vissuto e attraversato gli anni bui della seconda guerra mondiale, della Shoah, della bomba atomica; di una democrazia liberale trasformatasi velocemente prima in una democrazia autoritaria e poi nel totalitarismo, nella dittatura. Esperienze terrificanti che hanno, però, elevato la dignità della persona e la solidarietà tra le persone al di sopra di ogni cosa. **Per evitare gli errori e gli orrori del nostro recente passato è stata scritta la Costituzione. Non dimentichiamocelo mai.**

**E dalla stessa matrice nasce, anzi si recupera, l’idea di Europa**. Oggi in Europa circolano liberamente persone e cose, voi viaggiate liberamente nello spazio europeo, spesso senza nemmeno dover passare per un’agenzia di cambio, studiate fuori grazie a Erasmus, telefonate in Europa pagando quanto pagate in Italia, lavorerete domani in Italia o in Europa indifferentemente. **Tutto questo avviene nello stesso spazio dove poco più di settant’anni fa si contavano i circa 55 milioni di morti** della seconda guerra mondiale, che si aggiungevano ai circa 16 milioni di appena trent’anni prima.

Oggi libertà, diritti e doveri, solidarietà, sono valori che cerchiamo nella nostra Europa e che formano la nostra identità di cittadini europei, che si aggiunge alla nostra cittadinanza nazionale, arricchendola.

Spesso si parla dei diritti delle nuove generazioni, per richiamare gli attuali governanti, e le generazioni adulte in genere, a guardare lontano e a preoccuparsi delle future generazioni, cioè di voi. Non sono sicuro che l’impostazione sia del tutto esatta.

In realtà i diritti delle nuove generazioni non sono altro che i doveri per le generazioni attuali. Poi voi, se sarete colti e lungimiranti, aperti al confronto, desiderosi e capaci di trovare negli altri gli elementi che uniscono anzi che quelli che separano, se cioè saprete essere il contrario di quello che sembra essere l’atteggiamento prevalente oggi, voi i vostri diritti ve li guadagnerete da soli.

**La scuola può darvi conoscenza, competenza, valori, sensibilità. Pretendetevelo! Questa sembra epoca da elogio della incompetenza. Non è vero! L’incompetenza, prima o poi, è destinata a fallire, perché gli incompetenti non sono inutili per la società, sono dannosi! Non accontentatevi della mediocrità,** perché la mediocrità non consente a chi la vive di combattere la marginalità sociale e culturale. Anzi, il rischio è esserne risucchiati: **la mediocrità vi rende non cittadini ma sudditi**, sudditi di persone che vi guideranno senza essere migliori di voi, che pretenderanno di dirvi cosa è giusto senza saperlo loro, di insegnarvi qualcosa dall’alto della loro ignoranza.

Il futuro è vostro, ma dovete costruirvelo fin da adesso. Guardando al passato, certo; conservando la memoria di ciò che vale la pena conservare e abbandonando ciò che, del passato e soprattutto del presente degli adulti di oggi, vale la pena di abbandonare.

Tocca a voi!

Filippo Patroni Griffi

1. Philip Bobbitt è professore alla Columbia University. La frase è ripresa da *Constitutional Interpretation*, Blackwell ed.1991 [↑](#footnote-ref-1)
2. All’esperienza del viaggio è stata incentrata una delle iniziative promosse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fra il 2017 e il 2018 per i settanta anni della nostra Carta. “Il Viaggio della Costituzione” ha toccato 12 città italiane con 12 incontri (uno per ognuno dei primi 12 articoli sui principi fondamentali), documentati dal sito: <http://www.ilviaggiodellacostituzione.it/> . [↑](#footnote-ref-2)
3. P. Calamandrei, Intervento all’Assemblea Costituente, 4 marzo 1947, seduta pomeridiana, disponibile su <http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/seminari2014_calamandrei.pdf> . Le carte dell'Assemblea Costituente, conservate presso l'Archivio storico della Camera dei Deputati, sono consultabili on-line, insieme ad un interessantissimo archivio fotografico, al seguente indirizzo: <https://archivio.camera.it/> [↑](#footnote-ref-3)
4. L. Violante, *Il dovere di avere doveri*, Einaudi, Torino 2014 [↑](#footnote-ref-4)